

(N. 682-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro della Difesa

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dei Trasporti

col Ministro della Marina mercantile

e col Ministro del Commercio con l'estero

NELLA SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 1949

Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Grecia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la Grecia, firmato a San Remo il 5 novembre 1948, è il primo documento del dopoguerra ispirato alla volontà di riprendere normali relazioni tra il nostro Paese ed i Paesi del Mediterraneo orientale. È intuitivo che tale proposito risponde non solo ad opportunità, ma anche alla necessità d'una politica di pace e di incremento dei nostri traffici, la cui ripresa presuppone l'esistenza di rapporti d'amicizia coi Paesi cui detti traffici debbono essere diretti. E poichè tra Italia e Grecia sono antiche le relazioni di amicizia e di rapporti commerciali, facilitati questi dalla vicinanza, era naturale che il primo accordo, dopo la dolorosa parentesi della guerra, intervenisse tra noi e la Grecia. Del resto il compito era relativamente facile in quanto bastava richiamarsi ai criteri informativi della Convenzione 24 novembre 1926, stipulata tra Roma ed Atene, che aveva data ottima prova fino allo scoppio della guerra, apportandovi solo alcune modificazioni e miglioramenti suggeriti dalla esperienza di questo dopoguerra.

Chiunque si faccia ad esaminare il presente Trattato ravviserà subito che esso tende a rafforzare l'amicizia tra i due Paesi contraenti e lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e marittime sulla base di due principi informativi, cioè eguaglianza di trattamento con i nazionali e il principio della nazione più favorita. Quanto alla volontà di pace, essa trova la sua consacrazione nei due primi articoli del Trattato, nei quali si afferma che tra Italia e Grecia vi sarà pace e amicizia perpetua, onde l'impegno di sottoporre a procedura di pacifico regolamento le controversie che dovessero eventualmente insorgere.

Circa le disposizioni particolari contenute nel Trattato si osserva che gli articoli dal terzo al decimo contengono quelle relative alla condizione giuridica dei singoli residenti e delle società civili e commerciali. Esse si basano sul criterio dell'eguaglianza di trattamento con i nazionali e su quello della nazione più favorita. Pertanto il cittadino dell'un Paese può nel territorio dell'altro entrare, uscire, soggiornare liberamente; godervi tutti i diritti civili, esercitarvi il commercio, l'industria, il mestiere o la professione; gli sono quindi garantiti il diritto di proprietà in tutti i suoi aspetti e quelli che da tale diritto promanano; ha piena capacità attiva e passiva, per la persona e per i beni, di azione legale; gode di esenzione dal servizio militare e da altri servizi o uffici obbligatori; non può essere sottoposto a tributi se non nei limiti cui vengono sottoposti i nazionali; infine le società civili e commerciali hanno lo stesso trattamento di quelle costituite dai nazionali.

I rapporti commerciali sono regolati dalle norme contenute negli articoli dall'11 al 20. Esse riguardano la libertà degli scambi, il trattamento doganale, i certificati d'origine delle merci, l'eventuale analisi dei prodotti, la libertà di transito sulle vie di comunicazione, la protezione dei brevetti, dei modelli, delle marche ecc. Tutte queste norme sono ispirate alla clausola della nazione più favorita e al concetto della uguaglianza giuridica. Dati però i nuovi orizzonti che si aprono nel campo della cooperazione economica e commerciale tra i popoli, la clausola della nazione più favorita subisce alcune eccezioni e son quelle elencate nell'articolo 13, cioè le condizioni particolari eventualmente esistenti per i traffici di frontiera con Stati confinanti, gli obbli-

ghi assunti da una delle parti contraenti nel quadro di un'unione doganale, di un accordo economico regionale o di accordi economici doganali multilaterali; infine i vantaggi speciali accordati dall'Italia alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano o ad altri territori aventi statuto speciale riconosciuto internazionalmente.

Infine gli articoli dal 21 al 28 contengono le norme relative alla navigazione tra i due Paesi e ai rapporti derivanti dal traffico marittimo.

L'articolo 29 prevede l'apertura di trattative allo scopo di regolare tra i due Paesi l'emigrazione operaia e si determina fin d'ora il cri-

terio che ai lavoratori sia assicurato un trattamento uguale a quello dei nazionali per quanto riguarda la produzione del lavoro e tutte le provvidenze economico-sociali.

Il Trattato ha la durata di cinque anni e potrà essere prorogato; l'eventuale denuncia di cessazione avrà effetto dopo sei mesi dalla notifica.

Per i motivi di carattere generale detti da principio e considerate le clausole in particolare, si ritiene che il Trattato sia degno dell'approvazione del Senato.

TESSITORI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione, fra l'Italia e la Grecia concluso a San Remo il 5 novembre 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.